

Si fa presto a parlare di codice civile. Ma dove e come scrivere la norma?

di Adolfo Di Majo

L'accenno contenuto nella lettera di Fassino a Repubblica del 20 maggio circa la possibilità di ricorrere al codice civile per dare soluzione al problema delle unioni civili è rimasto abbastanza criptico né Fassino successivamente ha contribuito a chiarirlo. Pare che la proposta provenga dalle associazioni cattoliche promotrici del Family Day. Sembra di capire: alla disciplina delle unioni civili oggi sono dedicati singoli disegni di legge (quello governativo reca il numero 1339) e ciò secondo il metodo della legislazione speciale che, com'è noto, oggi occupa larga parte della disciplina dei cosiddetti rapporti civili. Nel linguaggio dei giuristi si è parlato di «decodificazione» per alludere proprio alla perdita di «centralità» del nostro codice in favore di leggi speciali e/o di settore. Ma il codice civile, nonostante il dilagare di tale fenomeno, continua a mantenere il suo grande valore, non solo simbolico, ma di *habeas corpus* della vita civile.

Nel linguaggio politico, che vuole tenere conto dei due schieramenti che si fronteggiano in materia, pro e contro le unioni, come al solito possono darsi interpretazioni divergenti del ricorso al codice civile. Secondo l'una - ed è quella che sembra caldeggiare Fassino - il ricorso al codice civile potrebbe significare blindare con «norme di diritto comune» le unioni civili, così da dare a esse quella stabilità e certezza che una legge speciale non è in grado di dare loro. Secondo l'altra interpretazione, di matrice cattolica, l'ingresso nel codice civile può significare attutire l'impatto di una legge ad hoc nella materia, confidando nella maggiore "neutralità" del codice rispetto a una singola legge "mirata".

Ma è questo solo l'inizio del percorso. Dove inserire le unioni nel codice e in quale forma e contenuto? Il codice del '42, nei suoi sei libri, prevede un libro (il primo) dedicato alle persone e alla famiglia, un altro (il quarto) alle obbligazioni e ai contratti, e infine il sesto alla tutela dei diritti. La sede naturale sarebbe il primo. Si può, invece immaginare che la preferenza per quanti contrastano la rilevanza "pubblica" delle unioni sia il libro dei contratti, così da considerare l'unione un mero contratto tra i conviventi, bisognoso soltanto di una attestazione notarile. Ove ospitate nel primo libro, sarebbero troppo vicine alla "famiglia". Così tuttavia non può essere per chi si batte per la rilevanza "pubblica" delle unioni e per la loro fuoriuscita dal settore meramente privatistico.

Si ripropone dunque il dilemma: se le unioni sono pur sempre la manifestazione del diritto delle persone, di unirsi e volersi bene, superando, ciascuno, la propria individualità, la sua naturale collocazione è nel libro primo. Si potrebbe così dedicare alle unioni una sola e singola norma così concepita, rinviando poi alle singole leggi di settore la regolazione di altri aspetti (ad esempio a quello della pensione): «Le unioni di fatto, fondate sulla stabile convivenza e assistenza di persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, non legate da vincoli parentali, sono riconosciute. Il riconoscimento è subordinato alla loro attestazione anagrafica in conformità del Dpr. 30 maggio 1989 n. 223». Ma il cammino non sarà agevole. Sul problema delle unioni civili si sono concentrate troppe velleità, rivendicazioni identitarie, spirito di rivincita e quant'altro. L'alternativa del ricorso al codice civile, sì e no, è forse solo un diversivo.